



Torino, 21 settembre 2020

## **CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

### **Consiglio delle Autonomie locali**

**Seduta del 23 settembre 2020**

#### **Relazioni e osservazioni Uncem**

Proposta di regolamento regionale “Attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 22 febbraio, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante)”

L’intervento di regolamentazione vuole fornire un valido supporto normativo capace di soddisfare le crescenti attese del mercato turistico all’aperto e del turismo itinerante – dunque campeggi, villaggi turistici, glamping, aree sosta, garden sharing - e di dare riscontro anche alla crescita esponenziale di richieste pervenute dagli operatori del territorio affinché i vari professionisti del turismo possano operare in un contesto di regole definite ed evitare possibili abusi e fenomeni di concorrenza sleale.

In sintesi, le principali novità introdotte dal nuovo corpus normativo regolamentare, costituito da 15 articoli e da 5 allegati tecnici riguardano i requisiti e le caratteristiche tecnico-urbanistiche, igienico-sanitarie, la classificazione e l’attribuzione della qualifica di posto tappa, compresi i relativi loghi identificativi delle strutture ricettive all’aperto.

Di seguito una breve descrizione del corpo normativo regolamentare (articoli 1-15).

Art. 1: definisce l’ambito di applicazione del regolamento, estendendo, al comma 2, l’applicazione della disciplina anche alle attività di campeggio mobile gestite per lo più in maniera non imprenditoriale da parte di associazioni di promozione sociale a favore esclusivo dei propri aderenti e, pertanto, senza offerta dei servizi turistici al pubblico.

Art. 2: contempla la gestione delle relative attività ricettive all’aperto da parte dei soggetti a ciò legittimati con possibilità di affidamento dei servizi a terzi nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Art. 3: la norma stabilisce i periodi di apertura e le limitazioni temporali a cui devono conformarsi le strutture ricettive all’aperto, declinandoli in base alla tipologia e alla relativa attività esercitata.

Art. 4: stabilisce i criteri di destinazione urbanistica per tutte le tipologie ricettive all’aperto, nonché i criteri di localizzazione ed insediamento anche per le aree destinate al turismo itinerante e per il "garden sharing", in un’ottica di imparzialità e concorrenza leale di mercato.

Art. 5: la norma prevede la possibilità da parte dei titolari o gestori dei complessi ricettivi all’aperto di integrare la propria offerta turistica mediante servizi aggiuntivi e complementari nel rispetto delle normative vigenti di settore, con possibili ricadute maggiormente vantaggiose e per una migliore qualificazione della classe assegnata alla propria struttura.



Art. 6: l'articolo regola l'eventuale attività di somministrazione degli alimenti e bevande connessa all'esercizio ricettivo, nel rispetto della normativa comunitaria, sanitaria e di commercio rispettivamente vigente nei relativi ambiti di competenza.

Art. 7: stabilisce i criteri di classificazione per l'attribuzione delle relative stelle (da una a cinque) da assegnare alle strutture ricettive, ad esclusione delle aree destinate al turismo itinerante, in possesso di standards e requisiti minimi declinati più in dettaglio nell'allegato B del regolamento. Particolare considerazione merita l'inserimento della denominazione "glamping" i cui requisiti e standards minimi, declinati in una sezione specifica del medesimo allegato B, portano ad una migliore qualificazione delle strutture con classificazione minima di tre stelle fino a cinque stelle.

Art. 8: la norma prevede il corretto uso della denominazione in capo alla struttura ricettiva da parte del titolare secondo le modalità ivi declinate, ivi comprese le dizioni aggiuntive e alternative appositamente create per una migliore comunicazione commerciale al pubblico.

Art. 9: contempla l'attribuzione di specifici loghi identificativi le cui modalità di utilizzo in concessione d'uso sono stabilite dagli allegati D ed E del regolamento.

Art. 10: detta i criteri per la pubblicità nonché gli obblighi informativi per una corretta comunicazione al pubblico dei servizi offerti, le norme interne del complesso ricettivo e la trasparenza dei titoli abilitativi da esporre in luogo ben visibile.

Art. 11: disciplina le caratteristiche dei servizi turistici offerti ai fini della denominazione di "posto tappa" a favore delle strutture ricettive all'aperto, prevedendo specifici criteri e requisiti in relazione alle disposizioni che regolano il patrimonio escursionistico piemontese per una mirata e adeguata offerta ricettiva.

Art. 12: viene prevista l'attribuzione di uno specifico logo distintivo per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa" a favore di strutture ricettive che si trovino lungo itinerari e percorsi escursionistici individuati come tali dalla struttura regionale competente in materia.

Art. 13: in materia di soluzioni ricettive innovative, quali possibili insediamenti alternativi alle tradizionali unità abitative, si fa esplicito rimando alle disposizioni che governano la materia specifica all'interno del comparto ricettivo-extralberghiero;

Art. 14: sono previste disposizioni di carattere transitorio onde agevolare un graduale e congruo adeguamento ai nuovi requisiti in materia di classificazione e tecnico-funzionali a favore delle strutture ricettive all'aperto esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15: si evidenzia il carattere perentorio dei termini di adeguamento prefissati al precedente articolo, nonché la possibilità di aggiornare e modificare i soli allegati tecnici del presente regolamento attraverso

\*\*\*

Nel merito, Uncem apprezza il lavoro svolto dalla Regione e dai gruppi di lavoro tecnici.

Rimarca la necessità di una concertazione capace di normare con visione e prospettiva il settore, in forte ampliamento e crescita, ma anche di eliminare il più possibile elementi complessi, incombenze eccessive, cornici troppo strette che limiterebbero attività e benefici per gli operatori, esistenti e nuovi. Non senza una serie di strumenti utili capaci di stanare pratiche illecite e distorsioni del settore apportate da imprese con bassa qualità di offerta, o che non rispettano normative e regolamenti vigenti.

Si ritiene di rilevare anche un secondo aspetto, di interesse politico-istituzionale, prima ancora che operativo e gestionale. Nell'estate appena conclusa, numeri maggiori rispetto al passato di turisti si sono riversati nelle valli per periodi di svago e relax. Non tutti – è evidente – hanno rispettato



regole, limiti, condizioni specifiche dei territori montani. Gli ecosistemi di queste aree sono fragili e da proteggere.

Numerosi Sindaci, in particolare delle Valli torinesi e cuneesi hanno scritto a Uncem chiedendo un supporto, un aiuto, un intervento verso le Prefetture per arginare e risolvere i problemi legati al campeggio selvaggio, alle tende posizionate ovunque, tra prati, zone da sfalciare, boschi sottoposti a piani di gestione silvicolturale.

Uncem ha sempre detto NO all'invasione senza regole di borghi e territori. Anche quando, recentemente, ha proposto agli Enti territoriali montani di innestare regole e prezzi per la fruizione di aree pic-nic, come avviene in molte zone alpine con buoni risultati.

Occorre dunque prevedere la possibilità – nel caso sia vietata – di poter predisporre piani strutturali di valle/Unione montana per superare il problema del camping selvaggio. Serve una pianificazione, fatta dalle Unioni montane di Comuni per individuare, come già spesso fatto per caravan e roulotte, spazi per tende e camping. E così anche per le aree pic-nic. Occorre una azione di programmazione anche con l'aiuto di società private che sappiano strutturare servizi e marketing, comprese app per la prenotazione. Non servono particolari risorse per questi piani di valle e per allestire aree per “complessi ricettivi all'aperto”, sicure e con precise regole.